



IC - "S. LUCIA"-CAVA DEI TIRRENI
Prot. 0005234 del 30/06/2021
04 (Entrata)

Ministero dell'Istruzione

52° Distretto Scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO S. LUCIA

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado



Piazza F. Baldi - Fraz. S. Lucia 84013 Cava de' Tirreni (SA)

Sito Web: www.icsantaluciacava.edu.it

e-mail: saic8b100c@istruzione.it Pec: saic8b100c@pec.istruzione.it

Tel. 089 2966809 CF 95178990651

Protocollo di accoglienza per alunni con

Bisogni Educativi Speciali



"Non posso cambiare la direzione del vento,

ma posso sistemare le vele in modo da poter raggiungere la mia destinazione "

(Jimmy Dean)

INDICE

PREMESSA.....	3
FINALITA' DEL PROTOCOLLO	3
LA NORMATIVA: DEFINIZIONE DI B.E.S.....	4
DESTINATARI DEGLI INTERVENTI INCLUSIVI	4
FIGURE DI RIFERIMENTO PER L'INCLUSIONE DIDATTICA : RUOLI E FUNZIONI	5
ALUNNI CON DISABILITA'.....	10
RIFERIMENTI LEGISLATIVI	10
DOCUMENTI PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	11
FASI PRINCIPALI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'	13
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE.....	14
PROVE INVALSI.....	14
ESAME DI STATO.....	15
ORIENTAMENTO.....	15
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO	16
RIFERIMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI DSA	17
FASI PRINCIPALI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE PER GLI ALUNNI CON DSA.....	18
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO PER ALUNNI DSA.....	19
MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE.....	20
PROVE INVALSI.....	21
ESAME DI STATO.....	21
ATTIVITA' DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA.....	22
ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE	23
RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	24
IL PDP.....	24
MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE.....	25

PREMESSA

Il Protocollo di Accoglienza per alunni con Bisogni Educativi Speciali in accordo con le recenti novità introdotte dal D.Lgs. 66/17, e successive integrazioni e correzione del D.Lgs.96/19,

- consente di applicare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n. 104/92, nella Legge 170/2010 sui disturbi dell'apprendimento, nella direttiva ministeriale 27/12/2012 e nella circolare ministeriale n.8 del 6 marzo 2013;
- contiene i principi, i criteri e le indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- definisce in modo chiaro e sistematico compiti e ruoli delle figure coinvolte all'interno e all'esterno dell'Istituzione Scolastica.

Il documento è condiviso all'interno dell'istituto e costituisce un atto di rilevanza gestionale e organizzativa che, insieme al PTOF ed al PAI, esplicita l'operato della scuola dal punto di vista pedagogico e formativo, divenendo indicatore di buone pratiche inclusive messe in atto dalla scuola stessa.

Il protocollo costituisce un valido strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esigenze e delle esperienze realizzate.

FINALITA' DEL PROTOCOLLO

- ✓ Favorire l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso percorsi individualizzati o personalizzati che coniughino socializzazione ed apprendimento.
- ✓ Definire prassi condivise all'interno delle scuole di carattere:
 - **Amministrativo-burocratiche** ((acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni)
 - **Comunicativo-relazionali** (prima conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della nuova scuola)
 - **Educativo-didattiche** (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell'équipe pedagogica e didattica)
 - **Sociali** (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio).
- ✓ Mettere in atto e integrare gli aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, inclusione, orientamento.
- ✓ Creare un ambiente accogliente e un clima che favoriscano l'integrazione, la collaborazione, la solidarietà tra pari.
- ✓ Definire, promuovere ed adottare pratiche condivise tra tutto il personale dell'Istituto.
- ✓ Informare e formare adeguatamente il personale coinvolto.
- ✓ Ridurre le barriere che limitano l'apprendimento e la partecipazione attraverso l'analisi dei fattori contestuali, sia ambientali sia personali, e l'adozione di interventi ad hoc.
- ✓ Garantire la continuità del processo formativo (scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado) nel rispetto dei cambiamenti evolutivi delle diverse istituzioni scolastiche curando la fase di adattamento al nuovo ambiente.
- ✓ Sostenere iniziative di collaborazione tra scuola, famiglia e Enti Locali.
- ✓ Adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti.

LA NORMATIVA: DEFINIZIONE DI B.E.S

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la Circolare n°8 del 6 marzo 2013, ridefiniscono e completano il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, ed estendono il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (B.E.S), comprendente diverse tipologie:

- ✓ Disabilità (Legge 104/92)
- ✓ Disturbi Evolutivi specifici (DSA/Legge 170/2010, ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP, Borderline cognitivo, Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle abilità non verbali, Disprassia, Disturbo della condotta in adolescenza), con presenza di certificazione sanitaria o in attesa di approfondimento diagnostico
- ✓ Svantaggio socio-economico
- ✓ Svantaggio linguistico e culturale
- ✓ Disagio comportamentale/relazionale

La normativa estende a tutti gli alunni con BES la possibilità di attivare percorsi scolastici inclusivi, che prevedono l'utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative, prima riservati solo agli alunni con certificazione DSA.

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI INCLUSIVI

Sono destinatari dell'intervento a favore dell'inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendenti:

- ✓ **disabilità** (ai sensi della Legge n. 104/92, Legge n. 517/77);
- ✓ **disturbi evolutivi specifici** (Legge n. 170/2010, Legge n. 53/2003);
- ✓ **alunni con svantaggio socio-economico, svantaggio linguistico e/o culturale**



FIGURE DI RIFERIMENTO PER L'INCLUSIONE DIDATTICA : RUOLI E FUNZIONI

PERSONALE	COMPITI
DIRIGENTE SCOLASTICO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Accerta, con il Referente d'Istituto per gli alunni con BES/DSA, che nella certificazione specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva stesura del PDP; ➤ controlla che la documentazione acquisita sia condivisa dal consiglio di classe; ➤ garantisce che il PDP sia condiviso con i docenti, la famiglia, lo studente; ➤ verifica, con il Referente d'Istituto, i tempi di compilazione del PDP e ne controlla l'attuazione; ➤ è garante del monitoraggio costante dell'apprendimento degli alunni con BES/DSA presenti a scuola; ➤ favorisce, sensibilizzando i docenti, l'adozione di testi che abbiano anche la versione digitale o che siano comunque disponibili presso la biblioteca digitale; ➤ promuove azioni di formazione e aggiornamento per insegnanti; ➤ promuove, con il Referente d'Istituto per i BES/DSA, azioni di sensibilizzazione per i genitori e per gli studenti; ➤ attiva con il Referente d'Istituto BES/DSA, su delibera del collegio dei docenti, azioni di individuazione dei soggetti a rischio e predispone la trasmissione dei risultati alle famiglie.
UFFICIO DI SEGRETERIA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Protocolla i documenti consegnati dal genitore; ➤ fa compilare ai genitori il modello per la consegna della certificazione della diagnosi; ➤ restituisce una copia protocollata al genitore; ➤ archivia l'originale del documento nel fascicolo personale dell'alunno; ➤ accoglie e protocolla altra eventuale documentazione e ne inserisce una copia nel fascicolo personale dell'alunno (periodicamente aggiornato); ➤ ha cura di avvertire tempestivamente e in forma scritta il Dirigente e il Referente d'Istituto per i DSA dell'arrivo di nuova documentazione.
REFERENTE BES E DSA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fa parte del Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI); ➤ collabora con il Dirigente Scolastico con compiti di informazione, consulenza e coordinamento di attività di formazione per genitori ed insegnanti; ➤ predispone nel PTOF gli interventi finalizzati all'accoglienza degli studenti e

	<p>le azioni per supportare il personale docente;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ sollecita la famiglia all'aggiornamento della diagnosi nel passaggio di ordine; ➤ programma azioni di osservazione sistematica e di rilevazione precoce; ➤ fornisce indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative, in vista dell'individualizzazione e personalizzazione della didattica; ➤ collabora all'individuazione di strategie inclusive; ➤ offre supporto ai colleghi riguardo agli strumenti per la didattica e per la valutazione degli apprendimenti; ➤ cura la dotazione di ausili e di materiale bibliografico all'interno dell'Istituto; ➤ fornisce informazioni riguardo a strumenti web per la condivisione di buone pratiche; ➤ media il rapporto tra famiglia, studente e strutture del territorio; ➤ coordina il lavoro con gli insegnanti in vista delle prove INVALSI; ➤ monitora l'applicazione del protocollo d'accoglienza, allo scopo di una maggiore consapevolezza dell'argomento.
<p>DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Convoca i genitori dell'alunni con BES/DSA e propone la predisposizione di un PDP (richiesta di consenso alla predisposizione del PDP); ➤ convoca i genitori per informarli su eventuali problematiche scolastiche (prestazioni atipiche, problematiche di tipo relazionale e comportamentale, sospetto DSA, caso emerso in fase di screening...) e su ogni situazione di disagio palesata dall'alunno; ➤ si assicura che tutti i docenti, anche di nuova nomina, prendano visione della documentazione relativa agli alunni con BES/DSA presenti nella classe; ➤ fornisce e condivide il materiale didattico formativo adeguato; ➤ partecipa a incontri di continuità con i colleghi del precedente ordine o grado di scuola al fine di condividere percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni; ➤ collabora con i colleghi e il Referente d'Istituto BES/DSA per la messa in atto delle strategie compensative e degli strumenti previsti dalle indicazioni ministeriali per alunni con disturbo specifico di apprendimento; ➤ valuta, con la famiglia e l'alunno, l'opportunità e le modalità per affrontare il lavoro quotidiano in classe; ➤ organizza e coordina la stesura del PDP; ➤ favorisce la mediazione con i compagni nel caso si presentassero situazioni di disagio per la spiegazione della caratteristica della dislessia e del diritto all'utilizzo degli strumenti compensativi; ➤ concorda con i genitori (ed eventualmente con il Referente d'Istituto per i

	BES/DSA) incontri periodici per un aggiornamento reciproco circa l'andamento del percorso, la predisposizione del PDP.
CONSIGLIO DI CLASSE (TEAM DOCENTI)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Approfondisce le tematiche relative ai disturbi specifici di apprendimento; ➤ mette in atto azioni per la rilevazione precoce; ➤ utilizza l'osservazione sistematica per l'identificazione delle prestazioni atipiche; ➤ individua azioni di potenziamento in funzione delle difficoltà riscontrate; ➤ comunica alla famiglia la necessità dell'approfondimento diagnostico (insieme al Referente d'Istituto per i BES/DSA e per tramite del coordinatore di classe); ➤ prende visione della certificazione diagnostica; ➤ inizia un percorso di consapevolezza con l'allievo per aiutarlo nel consolidamento dell'autostima; ➤ crea in classe un clima di accoglienza nel rispetto reciproco delle diverse modalità di apprendere; ➤ redige collegialmente il PDP con il contributo della famiglia, del Referente d'Istituto per i BES/DSA e di eventuali specialisti vicini allo studente; ➤ cura l'attuazione del PDP; ➤ propone in itinere eventuali modifiche del PDP; ➤ si aggiorna sulle nuove tecnologie ed attuano attività inclusive; ➤ acquisisce competenze in merito alla valutazione degli apprendimenti.
DOCENTE DI SOSTEGNO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Promuove la cultura dell'integrazione; ➤ favorisce la piena inclusione, partecipazione e realizzazione dell'autonomia personale e sociale di ciascun alunno; ➤ cura la progettazione e programmazione di attività ed azioni formative mirate; ➤ partecipa alla programmazione didattico-educativa e alla valutazione di tutta la classe; ➤ cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe; ➤ svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici relazionali e didattici; ➤ supporta i docenti curricolari. <p>Legge 104/1992 nell'art. 13 comma 6: "Il docente di sostegno assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei</p>

	docenti “.
IL GRUPPO DI LAVORO SULL'INCLUSIONE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rileva gli alunni con BES presenti nell'Istituto; ➤ offre azioni di consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi; ➤ raccoglie e documenta interventi didattici-educativi attuati; ➤ raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLH Operativi; ➤ redige il Piano Annuale per l'Inclusività; ➤ attua il monitoraggio dei livelli di inclusività della scuola.
FAMIGLIA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Su segnalazione del docente, procede all'accertamento della natura delle problematiche riscontrate nel percorso scolastico del figlio; ➤ richiede ai docenti del Consiglio di classe la Relazione sul livello didattico-comportamentale e relazionale e sulle difficoltà evidenziate in classe dal proprio figlio al fine di sottoporre il caso all'attenzione dell'ASP o ad altro personale di competenza; ➤ consegna in Segreteria la certificazione diagnostica corredata dell'apposito Verbale di consegna; ➤ consegna in Segreteria qualsiasi altra documentazione possa essere utile ad un'efficace azione educativa e alla tutela dell'alunno (dispositivi del Giudice, autodichiarazione per terapie mediche continuative, ecc...); ➤ provvede all'aggiornamento della certificazione diagnostica nel passaggio di ordine di scuola; ➤ collabora, condivide e sottoscrive il percorso didattico personalizzato; sostiene la motivazione e l'impegno del proprio figlio nell'attività scolastica; ➤ si adopera per promuovere l'uso di strumenti compensativi necessari individuati come efficaci per facilitarne l'apprendimento; ➤ mantiene i contatti con il coordinatore di classe e i docenti in merito al percorso scolastico del figlio; ➤ media l'incontro tra eventuali esperti (educatori, tutor dell'apprendimento, doposcuola) che seguono l'alunno nello svolgimento dei compiti pomeridiani e gli insegnanti di classe; ➤ contatta il Referente d'Istituto per i BES/DSA in caso di necessità.
STUDENTE	<p>Ha diritto ad:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ una didattica adeguata;

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ essere informato sulle strategie utili per imparare, anche con modalità didattiche diverse; ➤ un percorso scolastico sereno e ad essere rispettato nelle proprie peculiarità; ➤ avere docenti preparati, qualificati e formati; ➤ usare tutti gli strumenti compensativi e le modalità dispensative come previsto dalle circolari ministeriali e dalla legge 170/2010; ➤ essere aiutato nel percorso di consapevolezza del proprio modo di apprendere; ➤ una valutazione formativa.
--	--

(da Protocollo di accoglienza: documento per una scuola inclusiva. Competenze gestionali e organizzative. A cura di Cristina Fabbri, formatrice AID)

RAPPRESENTANTE ASL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Partecipa ai Gruppi Operativi (GHO) e al Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI); ➤ riceve, presso il centro dell'ASL di riferimento, la famiglia degli alunni con disabilità; ➤ fornisce indicazioni, suggerimenti per la scelta del tipo di programmazione e per la stesura del PEI; ➤ collabora e cura l'aggiornamento e la stesura dei documenti previsti dalla normativa in vigore ➤ partecipa al GLO per la stesura e approvazione del PEI provvisorio
EDUCATORI SOCIO-ASSISTENZIALI (SE PRESENTI)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Collaborano con il Consiglio di classe e l'insegnante di sostegno, secondo i termini e le modalità indicate e previste nel PEI; ➤ Collaborano per il potenziamento dell'autonomia, della relazione, della comunicazione dell'alunno e nella gestione di comportamenti problema; ➤ Collaborano con gli insegnanti per la partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche e formative.
COLLABORATORI SCOLASTICI	Svolgono mansioni di assistenza di base agli alunni con disabilità, laddove necessario.

ALUNNI CON DISABILITA'



PREMESSA

L'OMS con l'ultima classificazione (ICF), a differenza delle precedenti in cui veniva dato ampio spazio alla descrizione delle malattie dell'individuo, fa riferimento al funzionamento del soggetto in relazione al suo contesto in termini che analizzano la salute dell'individuo in chiave positiva. Infatti l'ICF (Classificazione internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), approvata il 22 Maggio 2001, si concentra sullo stato di salute degli individui, ponendo una correlazione-interazione fra salute e ambiente.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

L'iter legislativo che ha portato la scuola italiana ad abbandonare l'istruzione "differenziale" e ad orientarsi verso un processo educativo d'integrazione, in una prospettiva inclusiva, è stato contraddistinto da importanti tappe legislative.

- ✓ Con la **legge 517/1977** si introduce il termine di "**integrazione**" riferito a tutti gli alunni diversamente abili e si cominciano a progettare interventi educativi individualizzati e finalizzati al pieno sviluppo della personalità degli alunni.
- ✓ La **legge 104/1992** costituisce una tappa fondamentale nell'evoluzione della normativa in materia di **diritto allo studio dei disabili**. "Obiettivo dell'integrazione scolastica è ampliare l'accesso all'istruzione, promuovere la piena partecipazione alle opportunità integrative di tutti gli studenti suscettibili di esclusione al fine di realizzare il loro potenziale."
- ✓ Con la **legge 53/2003**, la **personalizzazione** diviene elemento essenziale della costruzione dei processi di apprendimento, intesa come la realizzazione di percorsi diversi all'interno del curriculum della classe, percorsi che devono rispondere a precisi bisogni formativi dell'individuo, mettendo al centro del programma scolastico non le discipline tradizionalmente intese, ma l'alunno.
- ✓ Il passaggio fondamentale verso l'inclusione, si trova nella **legge 170/2010**, con la quale si tutela il **diritto all'apprendimento dei soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento**. Essa sancisce definitivamente il diritto alla personalizzazione, obbligando le scuole ad adottare misure compensative e dispensative per adeguare l'intervento formativo alle specifiche caratteristiche dell'alunno.

- ✓ Con la **Direttiva Ministeriale del 27/12/2012** e le successive circolari e note di chiarimento si delinea e precisa la **strategia inclusiva nella scuola Italiana** al fine di realizzare pienamente il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.
- ✓ Con il **D. Lgs. 96 del 19 agosto 2019**, integrativo e correttivo del **D.Lgs. 66 del 13 aprile 2017**, si attuano “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”.
- ✓ Il **D.Lgs. 62 del 13 aprile 2017** (art.11) detta disposizioni sulla valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici d'apprendimento nel primo ciclo
- ✓ Il **Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182** che sancisce l'adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
- ✓ **Ordinanza n° 172 del 4/12/2020** riguardante le nuove modalità di valutazione periodica e finale degli alunni e delle alunne della Scuola Primaria.

DOCUMENTI PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

Si riporta la documentazione attualmente in vigore, fermo restando che la L.170 del 13 Luglio 2015 e successivi decreti come il D.l.gs. 66/17 “Norme per promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, con successivo D.Lgs. 96/19, integrativo e correttivo prevede nuove procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica.

- Diagnosi clinica
- Diagnosi funzionale
- Profilo dinamico funzionale
- Profilo di funzionamento
- Piano educativo individualizzato provvisorio
- Piano educativo individualizzato definitivo

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
<p>DIAGNOSI CLINICA</p> <p>Definisce la patologia specifica di cui il disabile è riconosciuto.</p>	<p>È redatta dalla ASL o medico privato convenzionato</p>	<p>All'atto della prima segnalazione</p>
<p>DIAGNOSI FUNZIONALE</p> <p>Atto sanitario medico legale che descrive la compromissione funzionale dello stato psico - fisico dell'alunno in situazione di handicap” (D.P.R. 24/02/1994).</p>	<p>Alla D.F. provvede l'unità multidisciplinare composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ medico specialista nella patologia segnalata ✓ specialista in neuropsichiatria infantile, ✓ terapeuta della 	<p>La D.F. è formulata nel momento in cui il soggetto in situazione di handicap accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della Legge 104/92. Essa verrà presentata, all'inizio</p>

	<p>riabilitazione</p> <p>✓ operatori sociali in servizio presso l'ASL o in regime di convenzione con la medesima</p>	<p>dell'anno scolastico.</p>
<p>IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (P.D.F.)</p> <p>Indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno mettendo in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti all'handicap, con relative possibilità di recupero, sia le capacità possedute che invece devono essere sostenute e sollecitate in modo continuo e progressivo (D.L.297/94). Il P.D.F. è inoltre utile ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato.</p>	<p>Il P.D.F. viene redatto dalla unità multidisciplinare dell'ASL in collaborazione con il personale docente e i familiari o gli esercenti la potestà parentale." (D.P.R. 24/2/94). Può collaborare, se presente, anche l'assistente educativo comunale.</p>	<p>Viene aggiornato alla fine della Scuola dell'infanzia, della primaria e secondaria di primo grado (per l'orientamento).</p>
<p>PROFILO DI FUNZIONAMENTO SU BASE ICF (PF)</p> <p>Sostituisce, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale.</p> <ul style="list-style-type: none"> •è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del "Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale"; •definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica. 	<p>Il Profilo di funzionamento è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da:</p> <p>a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;</p> <p>b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale in rappresentanza dell'Ente locale di competenza". E' redatto con la collaborazione dei genitori dell'alunno, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico della scuola.</p>	<p>E' redatto dopo l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, sulla base dei criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). E' aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.</p>
<p>IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (provvisorio e definitivo)</p> <p>Il nuovo modello PEI nazionale, secondo quanto disposto dal D.I. 182/2020, è il documento nel quale</p>	<p>E' redatto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di</p>	<p>Entro il 30 giugno viene redatto il PEI Provvisorio per gli alunni neo</p>

<p>vengono indicate le modalità di sostegno didattico, la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica e valutazione, gli interventi di inclusione svolti nell'ambito della classe e in progetti specifici, gli eventuali interventi di assistenza igienica e di base, la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione. Il PEI è un ausilio al progetto di vita predisposto per l'alunno disabile; mira a evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante l'assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie. Deve essere valutato in itinere ed eventualmente modificato.</p>	<p>classe, con la partecipazione dei genitori dell'alunna/o nonché con il necessario supporto dell'Unità di valutazione multidisciplinare (GLO).</p>	<p>iscritti o già frequentanti ma certificati nel corso dell'anno scolastico. In esso devono essere riportate le proposte del numero di ore di sostegno alla classe, delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Entro il 31 ottobre si redige il PEI definitivo che viene monitorato con verifiche intermedie e finali, ed eventualmente aggiornato in itinere.</p>
--	--	---

FASI PRINCIPALI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'

FASI	TEMPI	OPERATIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI
Iscrizione	Entro il termine stabilito da norme ministeriali	<p>La famiglia procede all'iscrizione e fa pervenire la documentazione alla segreteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ D.Lgs. 96/2019; ✓ Certificazione L.104/92; ✓ Diagnosi Funzionale; ✓ Richiesta di eventuale assistente alle autonomie di base e/o assistente educativo e/o alla comunicazione 	Famiglia Dirigente Scolastico Personale segreteria
PRIMA CONOSCENZA	Dopo iscrizione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Acquisizione informazioni; ✓ visione documentazione; ✓ contatto con gli specialisti; ✓ contatto con la famiglia; 	Dirigente Scolastico Docenti Specialisti Famiglia

		✓ contatto con operatori e/o docenti ordine di scuola precedente.	Educatori
COMPILAZIONE E APPROVAZIONE DEL PEI PROVVISORIO	Entro il 30 giugno	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Il dirigente nomina e convoca il GLO ✓ I componenti del GLO formulano le proposte relative al numero di ore di sostegno, assistenza materiale ed educativa. ✓ Compilano e approvano il PEI Provvisorio 	Dirigente Scolastico Docenti Famiglia Unità di valutazione multidisciplinare ASL
PRE-ACCOGLIENZA	Da Marzo a Giugno	Incontri delle classi ponte dei diversi ordini di scuola: - Infanzia e Primaria - Primaria e Secondaria I° Incontri funzionali alla reciproca conoscenza nell'ambito dei percorsi di accoglienza attivati nelle diverse scuole; Scambio di informazioni più dettagliate per gli alunni disabili.	Docenti curricolari Docenti di sostegno Alunni classi ponte
	Giugno/ Settembre	Formazione sezioni-classi nel rispetto della normativa vigente. Conoscenza delle risorse disponibili.	Dirigente Scolastico Docenti curricolari Docenti di sostegno
ACCOGLIENZA	Settembre	Incontri tra i docenti dei due ordini di scuola e la famiglia per il passaggio di informazioni dettagliate . Presentazione del caso a tutti gli insegnanti a livello di consiglio di classe/equipe e di plesso.	Dirigente Scolastico Docenti curricolari Docenti di sostegno Specialisti Famiglia
FASE OPERATIVA	Da Settembre	Attuazione eventuali Progetti Anno – Ponte secondo le indicazioni della Commissione continuità. Elaborazione e condivisione attività di accoglienza tra gli insegnanti curricolari e insegnanti di sostegno, eventuali educatori. Osservazioni sistematiche socializzate e condivise tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inserimento, al fine di elaborare percorsi esperienziali e di apprendimento adeguati al singolo caso.	Dirigente Scolastico Docenti curricolari Docenti di sostegno Educatori Famiglia
	Ottobre/ Dicembre	Stesura PEI definitivo Scelta del tipo di percorso didattico adeguato alle capacità: programmazione personalizzata per obiettivi minimi o differenziata.	Docenti curricolari Docenti di sostegno GHO (gruppo operativo)
	Nel corso dell'anno	Incontri di verifica in itinere: scuola, famiglia Verifica e valutazione rispetto a quanto indicato nel PEI.	Educatori Specialisti Famiglia
VERIFICA IN ITINERE	Gennaio/ Febbraio	Monitoraggio intermedio P.E.I.	Consiglio di classe Docente di sostegno
PROVE INVALSI	Maggio	Valutazione della possibilità di sostenere o meno le prove INVALSI per gli alunni con disabilità.	Docente referente scolastico per l'Invalsi Docente di sostegno

VERIFICA FINALE	Maggio Giugno	Monitoraggio finale P.E.I.	GLO
------------------------	------------------	----------------------------	-----

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione finale degli alunni con disabilità riconosciuta viene operata sulla base del piano educativo individualizzato, al fine di valutarne il processo formativo in rapporto alle loro potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali (art.16 L.104/92). A tali disposizioni, si affianca ora il D. Lgs. 62/2017 (art.11, c.1) *“La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104”*. Per quanto riguarda la Scuola Primaria, a partire da quest’anno scolastico, in seguito all’Ordinanza n° 172 del 4/12/2020, la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi (In via di prima acquisizione, base, intermedio e avanzato) coerenti con il PEI predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. I giudizi descrittivi, riferiti ad obiettivi presenti nel PEI, sono riportati nel documento di valutazione con i relativi descrittori.

PROVE INVALSI

Le prove INVALSI si svolgono in ottemperanza alla Direttiva MIUR 85/2012 e al DPR 80/2013; esse costituiscono lo strumento di rilevazione periodica ministeriale ed hanno lo scopo di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento stabiliti a livello nazionale (art.8 DPR 275/99), attraverso il proprio curriculum di scuola, a garanzia di un buon funzionamento della scuola autonoma. Le prove INVALSI di rilevazione non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma costituiscono valutazione di sistema finalizzata, appunto, a monitorare i livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico. Annualmente, circa lo svolgimento delle prove INVALSI, il MIUR fornisce indicazioni operative per gli alunni con BES, specificatamente per gli alunni con disabilità e per gli alunni con DSA. È compito del Referente BES/DSA, di concerto con l’incaricato per lo svolgimento delle prove INVALSI, informare i somministratori sulle prassi da adottare in riferimento alle indicazioni ministeriali emesse in riferimento all’anno in corso. Il D.Lgs. 62/2017, (art.11 c. 14) dispone che gli alunni disabili vi partecipino, fruendo nel caso di:

- misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove
- ove non fossero sufficienti, di specifici adattamenti alla prova.

Il consiglio di classe ha, altresì, facoltà di valutare e disporre l’esonero della prova.

ESAME DI STATO

(conclusivo del primo ciclo di istruzione)

L’art.16 della L.104/92 assicura che siano predisposte *“prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali”*. Il D.Lgs. 62/2017, (art.11 c.1-3) ribadisce tali principi di riferimento e per l’esame di Stato

conclusivo del primo ciclo, detta ulteriori norme di dettaglio, in cui criterio guida è la coerenza con il PEI di tutti i passaggi valutativi. Strumentazioni e sussidi utili a sostenere le prove d'esame saranno i medesimi utilizzati nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI. Le prove differenziate devono essere idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali e hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. *“Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove”*(art.11,c.15).

ORIENTAMENTO

Le azioni di orientamento per gli alunni con disabilità, come per tutti gli alunni, dovrebbero iniziare fin dalla Scuola dell'Infanzia, venendo a costituire un processo che accompagna i ragazzi nel corso della crescita, supportandoli nel percorso della conoscenza di sé, delle proprie capacità, desideri, aspirazioni.

L'orientamento dovrebbe costituire un aspetto fondante del "progetto di vita", termine con cui si indica l'insieme coordinato degli interventi messi in campo dalle varie istituzioni al fine di garantire supporto e sostegno alla crescita personale ed allo sviluppo delle competenze necessarie e possibili per ciascun alunno con handicap. Accompagnando la crescita di ogni allievo, in particolare di quelli certificati, occorre particolare attenzione per cogliere le varianti e le variabili che possono comparire anche inaspettatamente o che possono essere rese possibili dal lavoro che man mano si realizza. I mutamenti che intervengono nel corso dello sviluppo sono spesso indicati da segnali molto sottili, percepibili solamente grazie ad una attenzione costante, ad un ascolto continuo e ad una vasta capacità di accogliere e di “contenere” ciò che viene espresso dall'alunno.

ALUNNI CON DSA

(Legge 170 dell' 8 ottobre 2010 e D.M. 12 luglio 2011)




L'acronimo DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) comprende: **Dislessia, Disortografia e Disgrafia, e Discalculia.**

Nella Legge 170 (“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”), all’art.1, viene data una definizione con valore legislativo ai Disturbi Specifici di apprendimento, ripresa dalle Linee Guida sui DSA (Linee Guida per il diritto alla studio degli alunni e degli studenti con “Disturbi Specifici di apprendimento”) allegate al D.M. 12 luglio 2011. Si tratta di disturbi che coinvolgono uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Essi infatti interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici. Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:

- ✓ **dislessia:** disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del testo);
- ✓ **disortografia:** disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica);
- ✓ **disgrafia:** disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria);
- ✓ **discalculia:** disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come capacità di comprendere e operare con i numeri).

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure dispensative e la stesura di un Piano Didattico Personalizzato.



RIFERIMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI DSA

DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche” - Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 “Iniziative relative alla dislessia”
Legge 169/2008 conversione DL 137/08 Art. 3 co. 5 sulla valutazione dei DSA
 DPR N. 122 del 2009 – ART.10 – Regolamento sulla Valutazione
 Nota MIUR n. 5744 del 28 maggio 2009 *Esami di Stato per gli studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento.*

Legge Regionale n. 4 del 2 febbraio 2010 “Disposizione in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento”

Legge 8 ottobre 2010 n. 170 *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.*

Linee Guida allegate al DM del 12 Luglio 2011 suggeriscono strategie e strumenti compensativi.

Il **D.Lgs. 62 del 13 aprile 2017** (art.11) detta disposizioni sulla valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici d'apprendimento nel primo ciclo.

L'**Ordinanza n° 172 del 4/12/2020** riguarda le nuove modalità di valutazione periodica e finale degli alunni e delle alunne della Scuola Primaria.

FASE PRINCIPALI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE PER ALUNNI CON DSA

FASE	TEMPI	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITA'
ISCRIZIONE E ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	Entro il termine stabilito dalle norme ministeriali	Famiglia Ufficio di segreteria Referente BES/DSA Funzione strumentale	<p>La famiglia: all'atto dell'iscrizione consegna la documentazione medica rilasciata dall'ASL di competenza.</p> <p>La segreteria didattica: protocolla la diagnosi e la inserisce in forma protetta nel fascicolo personale dell'alunno; predispone gli elenchi degli alunni DSA.</p> <p>Tutti i documenti dei singoli alunni verranno custoditi in un ambiente riservato, e gli stessi potranno essere visionati dai docenti coinvolti con il coordinamento della Funzione Strumentale afferente.</p>
ACCOGLIENZA	Settembre/ Ottobre	Consiglio di Classe Coordinatore di Classe Famiglia	<p>Durante le prime settimane di scuola tutti i docenti della classe effettuano le prime osservazioni.</p> <p>Il Coordinatore prende contatto con la famiglia per eventuali richieste/osservazioni sui bisogni educativi dell'allievo.</p> <p>Il Coordinatore comunica nel Consiglio di Classe quanto rilevato.</p>
FASE OPERATIVA	Ottobre/ Novembre	Dirigente Scolastico Referente DSA, Coordinatore di Classe, Consiglio di Classe, Famiglia	<p>Predisposizione del PDP durante la riunione del Consiglio di Classe, con definizione degli strumenti compensativi e misure dispensative.</p> <p>Il coordinatore avrà cura di convocare la famiglia per la firma di accettazione e la consegna del PDP ai genitori.</p>
VERIFICA IN ITINERE	Gennaio/ Febbraio	Consiglio di Classe Famiglia	<p>Monitoraggio intermedio di quanto predisposto nel PDP sui risultati raggiunti nella valutazione intermedia; eventuali modifiche e/o integrazioni del PDP al fine di migliorare i processi educativi e di apprendimento.</p> <p>Eventuale comunicazione alle famiglie da parte del Coordinatore di Classe, dell'avvenuta revisione del PDP.</p>
PROVE INVALSI	Maggio	Docente referente scolastico per l'Invalsi	Le prove INVALSI si svolgeranno secondo la normativa vigente,

		Consiglio di classe Coordinatore di Classe	adottando le eventuali misure compensative e dispensative previste dal PDP
VERIFICA FINALE	Maggio/Giugno	Consiglio di Classe	Monitoraggio finale

IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)

Decreto attuativo 5669 12 luglio 2011

Articolo 5. Interventi didattici individualizzati e personalizzati


La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate. È il principale strumento di lavoro del Consiglio di Classe con gli alunni con DSA, ma anche con BES.

Esso è, infatti, un obbligo di legge per gli alunni con DSA certificato (L.170/2010), è invece lasciata ai docenti la facoltà di decidere se utilizzarlo per formalizzare i percorsi attivati per gli altri alunni con BES.

I docenti devono costruire collegialmente il Piano Didattico Personalizzato, utilizzando il modello predisposto dall'Istituto, entro tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico, assumendosi la responsabilità di quanto in esso vi è scritto. Di norma, la procedura utilizzata per la stesura del PDP è la seguente: *il consiglio di classe (o il team docente) valutata la documentazione presente nel fascicolo personale dell'alunno e condivisi gli esiti dell'osservazione effettuata circa il profilo dell'alunno e il percorso di apprendimento (per poter calibrare in modo mirato l'uso di strumenti compensativi, di misure dispensative e predisporre adeguate modifiche alla didattica) redige una prima "bozza" del piano didattico personalizzato le cui linee essenziali erano state definite in precedenza con la famiglia. Tale documento verrà poi condiviso con l'équipe socio-sanitaria e, se presenti, con i tutor dell'apprendimento o gli educatori del doposcuola. Questa prima fase preparatoria rappresenta un momento di incontro e di dialogo, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, al fine di rendere il percorso scolastico di ogni alunno il più sereno possibile. Il piano didattico personalizzato viene sottoscritto dal team docente o dal consiglio di classe, dalla famiglia (è sufficiente la firma di uno dei due genitori, ma preferibile quella di entrambi), dal Dirigente Scolastico ed eventualmente dagli operatori del servizio sanitario che hanno redatto la certificazione diagnostica. La sottoscrizione del piano didattico personalizzato sottolinea la corresponsabilità educativa nel percorso dell'alunno: la firma del Dirigente Scolastico sancisce l'applicazione della normativa, la firma di tutti i docenti sottolinea la responsabilità nella scelta e nell'attuazione di strategie didattiche inclusive e di forme di valutazione adeguate, la firma dell'équipe sanitaria evidenzia una presa in carico condivisa dell'alunno e, infine, la firma della famiglia dichiara la corresponsabilità nella stesura e nell'applicazione del documento stesso. Nel caso in cui non si trovi un accordo e la famiglia decida di non firmare il documento, è opportuno chiedere la motivazione, per iscritto, del diniego, protocollarla ed inserirla nel fascicolo personale dell'alunno. Durante l'anno scolastico è necessario mettere in atto azioni di monitoraggio del piano didattico personalizzato. Esse possono essere effettuate al termine del primo quadrimestre ma comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità (sia da parte della famiglia sia da parte della scuola). Questo documento, infatti, per sua natura flessibile, necessita della costante verifica sul campo e conseguentemente deve prevedere un opportuno monitoraggio per eventuali adeguamenti. Infine, Il documento verrà verificato al termine dell'anno scolastico per un'analisi finale dei risultati ottenuti e per eventuali osservazioni da inserire*

in previsione del successivo anno scolastico (all'inizio di ogni anno scolastico potrà essere aggiornato ed eventualmente modificato se necessario).

(da Protocollo di accoglienza: documento per una scuola inclusiva. Competenze gestionali e organizzative. A cura di Cristina Fabbri, formatrice AID)



MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

Per una corretta valutazione degli apprendimenti è opportuno che:

- ✓ ciascun docente, per la propria disciplina, definisca modalità facilitanti con le quali programmare e formulare le prove, anche scritte, informandone lo studente
- ✓ si presti attenzione alla competenza più che alla forma, ai processi più che al solo "prodotto" elaborato
- ✓ in caso di verifica scritta, dare lettura del compito assegnato e assegnare tempi più lunghi per lo svolgimento
- ✓ si privilegi la prestazione orale
- ✓ si garantisca l'uso degli strumenti compensativi e delle misure dispensative per lo svolgimento del compito

- ✓ le prove scritte in lingua straniera vengano programmate, progettate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà dell'alunno.

PROVE INVALSI

Le prove INVALSI si svolgono in ottemperanza alla Direttiva MIUR 85/2012 e al DPR 80/2013; esse costituiscono lo strumento di rilevazione periodica ministeriale ed hanno lo scopo di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento stabiliti a livello nazionale (art.8 DPR 275/99), attraverso il proprio curriculum di scuola, a garanzia di un buon funzionamento della scuola autonoma. Le prove INVALSI di rilevazione non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma costituiscono valutazione di sistema finalizzata, appunto, a monitorare i livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico. Annualmente, circa lo svolgimento delle prove INVALSI, il MIUR fornisce indicazioni operative per gli alunni con BES, specificatamente per gli alunni con disabilità e per gli alunni con DSA. È compito del Referente BES/DSA, di concerto con l'incaricato per lo svolgimento delle prove INVALSI, informare i somministratori sulle prassi da adottare in riferimento alle indicazioni ministeriali emesse in riferimento all'anno in corso.

ESAME DI STATO

(conclusivo del primo ciclo di istruzione)

Il D.lgs. 62/2017 (art.11 c.11-13) dà le seguenti indicazioni :*“Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8”.*

ATTIVITA' DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA

L'articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (attribuisce alla scuola il compito di svolgere attività di individuazione precoce dei casi sospetti di Disturbo Specifico di Apprendimento, distinguendoli da difficoltà di apprendimento di origine didattica o ambientale, e di darne comunicazione alle famiglie per l'avvio di un percorso diagnostico presso i servizi sanitari competenti.

L'iter previsto dalla legge si articola in tre fasi:

- *individuazione degli alunni che presentano difficoltà significative di lettura, scrittura o calcolo;*
- *attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà;*
- *segnalazione dei soggetti "resistenti" all'intervento didattico.*

In questo modo si evita di segnalare come DSA quell'ampia popolazione di alunni che presentano difficoltà di apprendimento non legate ad un disturbo. Mentre le difficoltà di apprendimento possono essere superate, il disturbo, avendo una base costituzionale, resiste ai trattamenti messi in atto dall'insegnante e persiste nel tempo, pur potendo presentare notevoli cambiamenti.

La rilevazione delle potenziali difficoltà di apprendimento può iniziare, quindi, con discreta efficacia, soltanto nell'ultimo anno della scuola dell'infanzia.

Le difficoltà eventualmente emerse dalle attività di identificazione non debbono portare all'invio dei bambini al servizio sanitario, ma ad un aumento dell'attenzione ed alla proposta di specifiche attività educative e didattiche. Si sottolinea, al riguardo, che nella scuola dell'infanzia non è previsto effettuare invii al servizio specialistico per un sospetto di DSA.

Allo stato attuale delle conoscenze, si ritiene possibile una diagnosi certa di DSA solo al termine del secondo anno di scolarizzazione. Tuttavia è possibile individuare, già nel corso del primo anno di scuola primaria, indicatori di rischio per la successiva comparsa di un DSA.

La rilevazione delle situazioni di rischio è indispensabile per avviare immediatamente un percorso didattico mirato a piccoli gruppi o ai singoli bambini, al termine del quale - in assenza di risultati significativi - sarà opportuno procedere ad una consultazione diagnostica. Nella scuola primaria gli indicatori di DSA sono rilevabili preferibilmente attraverso l'osservazione degli apprendimenti da parte degli insegnanti. L'utilizzo di procedure di rilevazione dovrà sempre andare di pari passo con l'osservazione sistematica degli apprendimenti, in particolare per consentire di valutare le ricadute degli interventi di potenziamento attivati e decidere conseguentemente i passaggi successivi.

(Decreto MIUR 17.04.2013, prot. n. 297 Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA).

La nostra Istituzione Scolastica rende disponibili per tutti i docenti interessati, previa richiesta, testi che propongono validi strumenti di valutazione:

- *SPEED Screening Prescolare Età Evolutiva – DISLESSIA*

Test per l'identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento della letto-scrittura nella scuola dell'infanzia. Enrico Savelli, Stefano Franceschi, Barbara Fioravanti - EricKson

- *PROVE MT – KIT Scuola. Classi 1-2 primaria*

Dalla valutazione degli apprendimenti di lettura e comprensione al potenziamento. Cesare Cornoldi, Giovanni Colpi, Barbara Carretti. Giunti EDU.

- *PROVE MT – KIT Scuola. Classi 3-4-5 primaria*

Dalla valutazione degli apprendimenti di lettura e comprensione al potenziamento. Cesare Cornoldi, Giovanni Colpi, Barbara Carretti. Giunti EDU.

- *PROVE MT. KIT Scuola. Classi 1-2-3 secondaria di I grado*

Dalla valutazione degli apprendimenti di lettura e comprensione al potenziamento. Cesare Cornoldi, Giovanni Colpi, Barbara Carretti. Giunti EDU.

Altri strumenti utili (griglie osservative e questionari) sono disponibili nella Sezione “Inclusione” presente sul nostro Sito.

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE



La normativa vigente (***Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e C.M. n° 8/13 e Nota 22/11/2013***) e l'ICF (la *Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute*, elaborato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 22 maggio 2001) estendono la condizione di BES ad alunni in situazione di:

- Disturbi Evolutivi Specifici (ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP, Borderline cognitivo, Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle abilità non verbali, Disprassia, Disturbo della condotta in adolescenza, Disturbo dello spettro autistico lieve, plus dotazione), con presenza di documentazione sanitaria o in attesa di approfondimento diagnostico.
- Svantaggio socio-economico
- Svantaggio linguistico e culturale
- Altro (Malattie, traumi, dipendenze e disagio comportamentale/relazionale).

La Direttiva, a tale proposito, ricorda che *“ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”*.

La condizione di svantaggio ambientale (economico, sociale, culturale, linguistico) frequentemente dà origine a privazione di occasioni di apprendimento o a fenomeni di disadattamento che si traducono in difficoltà di apprendimento e minor successo scolastico. Per questa ragione, anche qualora queste difficoltà fossero transitorie, come sovente accade, è necessario che la scuola metta in atto particolari cure educative per accompagnare ciascuno verso il conseguimento di obiettivi personalizzati.

La recente circolare prot. n° 1143, emanata il 17 maggio 2018 esalta il ruolo dell'autonomia scolastica rilanciata anche dalla L. n° 107/15 e la “personalizzazione” degli interventi educativi didattici sollecitati da tutta la normativa inclusiva. La scuola, quindi, in forza della propria autonomia didattica, deve puntare al **successo formativo di ciascun alunno**, qualunque sia la sua situazione personale. Si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario.

La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e la successiva **Circolare Ministeriale n. 8 del 06/03/2013**, nel ribadire per tutti gli alunni il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento,

estendono agli studenti con BES l'accesso alle misure già previste dalla Legge 170/2010 e dal D.M. 5669/2011 per gli alunni con DSA, sulla base della «documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico», quindi anche in assenza di certificazione clinica. La Direttiva assegna competenza di individuare gli alunni con BES alla **responsabilità e autonomia «pedagogica» dei Consigli di classe e dei team docenti**, recuperando così la competenza «esclusiva» della scuola in materia di istruzione ed apprendimento.

- ✓ È bene avere cura di verbalizzare le motivazioni della decisione del Consiglio di classe o del team docenti:
 - **clinica** cioè con diagnosi;
 - **psico-pedagogica e didattica**: su autonoma valutazione dei docenti interessati
 - **d'ordine sociale**, su segnalazione degli operatori dei Servizi Sociali.
- ✓ La validità dei **PDP per alunni non certificati** è comunque circoscritta all'anno scolastico di riferimento

La **nota min. 22 nov. 2013** elimina l'automatismo tra richiesta dei genitori, diagnosi e PDP; e non cita i servizi sociali. È il Consiglio di classe o il team docenti ad avere l'ultima parola sulla necessità di percorsi personalizzati e di eventuali misure dispensative o compensative.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Legge 170/2010 “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*”
- La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 dedicata agli “*Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*”
- Circolare ministeriale n. 8 prot. n. 561 del 6 marzo 2013 *Indicazioni operative sulla direttiva ministeriale “Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”*
- C.M. n. 2 dell'8 Gennaio 2010 “*Integrazione alunni con cittadinanza non italiana*”.

IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

- ✓ E' **OBBLIGATORIO** quando abbiamo una diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento, dunque con tutti codici che iniziano con F 81 dell' ICD-10 («disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche»). In questo caso va compilato entro 3 mesi dalla consegna della diagnosi.
- ✓ E' a **DISCREZIONE** della scuola quando abbiamo una diagnosi di Disturbo Evolutivo Specifico (**diverso dai Dsa**) come Adhd, D. del Linguaggio, D. Coordinazione Motoria o visuo-spaziale; oppure quando abbiamo delle difficoltà di apprendimento, svantaggio socio-culturale o alunni stranieri.

In tutti questi casi il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Pdp. Questo può essere compilato in qualsiasi momento dell'anno. (pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363).

- ✓ va firmato dai genitori dell'alunno in quanto rappresenta un accordo di collaborazione con famiglia alla quale va rilasciata una copia. Nei documenti ministeriali non è esplicitata l'obbligatorietà del consenso dei familiari per l'adozione del PDP, ma tuttavia è auspicabile.

In caso di rifiuto il D.S. e i docenti dovranno ponderare sull'utilità di insistere o scegliere di avvalersi di forme di personalizzazione non formalizzate.

In sintesi.....QUANDO ADOTTARE UN PDP?

La scuola individua gli studenti con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, attraverso:

- ✓ certificazione, diagnosi o da ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche del team docenti

L'alunno è accompagnato da certificazione ai sensi della L.170/2010	Il Consiglio di classe/team docente DEVE formulare, condividendo con la famiglia, un PDP
L'alunno non è accompagnato da certificazione ma da sola diagnosi clinica o da altra documentazione	Il Consiglio di classe/team docente ne prende visione e PUÒ procedere alla personalizzazione dell'apprendimento (eventualmente con PDP); se non lo ritiene opportuno ne verbalizzerà le motivazioni
L'alunno non è accompagnato né da certificazione né da diagnosi	Il Consiglio di classe/team docente PUÒ decidere a maggioranza di utilizzare un apprendimento personalizzato ed eventualmente formalizzarlo in un PDP, utile se il livello di personalizzazione impone adeguamenti alle modalità di valutazioni (interrogazioni, verifiche, esami).

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato, dei risultati raggiunti dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza, dall'altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato. È perciò importante:

- concordare con l'alunno le attività svolte in modo differenziato rispetto alla classe;
- le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;
- individuare modalità di verifica che prevedano anche prove assimilabili al percorso comune;
- stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e il possibile passaggio alla classe successiva.

Considerato il carattere temporaneo, valutare l'opportunità o meno di trasferire le informazioni da un ordine di scuola a un altro. In sede di esame finale per questi studenti non sono previste modalità differenziate di verifica, tuttavia la valutazione dovrà tener conto della situazione dello studente e del progetto personalizzato portato avanti nel corso d'anno.

Il protocollo costituisce un valido strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esigenze e delle esperienze realizzate.